

**Legge regionale 14 settembre 1994, n. 39 (BUR n. 77/1994)  
(Novellazione)**

**MODIFICA ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 24  
AGOSTO 1979, N. 63 IN TEMA DI "NORME PER  
L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO  
REGIONALE PER LE VILLE VENETE (IRVV)"**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto  
1979, n. 63.**

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 è così modificato:

*"Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del  
Presidente della Giunta regionale ed è composto:*

*a) dal Presidente eletto dal Consiglio regionale del Veneto su  
proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la  
Regione Friuli Venezia Giulia;*

*b) da 3 membri eletti dal Consiglio regionale del Veneto con voto  
limitato a due;*

*c) da un membro designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;*

*d) da un membro designato dalla sezione veneta dell'ANCI  
(Associazione nazionale Comuni d'Italia) d'intesa con la sezione del  
Friuli Venezia Giulia e scelto tra i Comuni che abbiano nel proprio  
territorio, almeno una villa d'interesse artistico o storico;*

*e) da un rappresentante dei proprietari delle ville designato  
dall'associazione dei proprietari di immobili maggiormente  
rappresentativa a livello regionale."*

## **SOMMARIO**

Art. 1 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63.

..... Errore: sorgente del riferimento non trovata